

[Home](#) [Legislazione e Prassi](#) [Prassi](#) [Massime e Orientamenti Notarili](#)

GLI ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI 2026

MASSIME E ORIENTAMENTI NOTARILI

NOTIZIARIO N 174 DEL 02 OTTOBRE 2026

EDOARDO BERNINI - PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

PRESENTAZIONE

Anche quest'anno sono state le novità normative, insieme all'evoluzione della prassi e dell'elaborazione interpretativa, ad indirizzare il lavoro della Commissione società del Comitato triveneto dei notai.

La nuova disciplina dell'amministrazione delle società per azioni ha richiesto la revisione degli orientamenti relativi ai poteri degli amministratori e alla delegabilità delle funzioni gestorie, con particolare riguardo agli obblighi previsti dall'art. 2086 c.c. e alla gestione delle situazioni di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Un significativo intervento ha riguardato inoltre la disciplina delle assemblee, con l'elaborazione di nuovi orientamenti sui quorum deliberativi, sui limiti alla loro derogabilità e sulla rilevanza degli astenuti, nonché la conferma dell'inderogabilità della disciplina dell'assemblea totalitaria.

Numerose sono state poi le revisioni degli orientamenti relativi al sistema dualistico di amministrazione e controllo, alla modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale e alle operazioni di scissione mediante scorporo.

Particolare attenzione è stata infine dedicata alle società tra professionisti, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2025.

Si rinvia alla raccolta completa per un approfondimento, ricordando che tutti gli orientamenti approvati dal 2003 ad oggi, con le relative motivazioni ove redatte, sono disponibili on-line nel sito notaitriveneto.it.

Concludo ringraziando i colleghi che, con passione e spirito di servizio, hanno dedicato il loro tempo e la loro professionalità alla formazione degli orientamenti, e tutti gli operatori del diritto che hanno mostrato un sincero apprezzamento per il nostro lavoro.

Venezia, ottobre 2026

Edoardo Bernini
Presidente del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

[Orientamenti 2026](#)

G.A.6 - (ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - 1° pubbl. 9/04 – modif. 10/26 – motivato – 10/26)

L'esercizio dell'attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39.

E' consentito prevedere l'attività di mediazione nell'oggetto sociale unitamente all'esercizio dell'attività di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni purché si tratti di mediazione che non abbia ad oggetto beni afferenti allo stesso settore merceologico.

Motivazione

Nella sua formulazione originale l'orientamento prevedeva quanto segue: *“Lo svolgimento dell'attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l'art. 5 lett. b) di detta legge che l'attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.”*

Al fine di chiarire i motivi dell'aggiornamento dell'orientamento appare preliminarmente opportuno chiarire l'evoluzione del quadro normativo in particolare con riferimento all'art. 5 comma 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, che in ambito notarile è centrale.

La legge 3 febbraio 1989 n. 39 nel suo art. 5, comma terzo, ha configurato per la prima volta la mediazione come attività riservata, stabilendo:

“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.”

L'art. 18, comma 1, lett. c), L. 5 marzo 2001, n. 57 ha ampliato il campo della riserva con il seguente nuovo terzo comma (giova ricordare che l'orientamento nella sua formulazione originale fa riferimento a questa formulazione della legge):

“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.”

La legge europea 2018 (Legge 3 maggio 2019, n. 37) con l'art. 2, comma 1, ha sostituito il terzo comma con il seguente: *“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.”*

La legge 23 dicembre 2021, n. 238 con l'art. 4, comma 2 ha nuovamente sostituito il terzo comma con il seguente: *“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.*

Infine la legge 5 agosto 2022, n. 118 con l'art. 28, comma 1, ha introdotto, dopo il comma 3, il seguente comma 3-bis *“3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.”.*

Sulla base di quanto sopra riportato è stato necessario modificare l'orientamento in modo che tenga conto del mutato quadro normativo. E' pertanto legittimo prevedere nello stesso oggetto sociale

l'esercizio dell'attività di mediazione relativamente ad un uno specifico settore merceologico unitamente alla produzione ed alla vendita di beni relativamente ad un diverso settore merceologico.

H.B.2 – (ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/26)

La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel comma 4 e seguenti dell’art. 2366 c.c. è inderogabile: pertanto, trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

Motivazione

La Riforma del diritto delle società di capitali ha profondamente inciso sulla disciplina dell'assemblea totalitaria, riscrivendo, per quanto concerne la società per azioni, l'art. 2366, quarto comma, c.c. La disposizione, pur confermando quale presupposto indefettibile la partecipazione dell'intero capitale sociale, non richiede più la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale, essendo ora sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti di entrambi gli organi (v. H.B.11 e H.B.21) con l'obbligo, previsto dal quinto comma del medesimo articolo, di informare tempestivamente gli amministratori e i sindaci assenti delle deliberazioni assunte senza la loro presenza, garantendo eguali livelli di informazione a tutti i componenti degli organi sociali.

L'istituto è stato espressamente esteso anche alla società a responsabilità limitata dall'art. 2479-bis, quinto comma, c.c., ancorché con caratteristiche diverse da quelle codificate per la società per azioni. Il Legislatore della Riforma ha così risolto il precedente dibattito circa la configurabilità dell'assemblea totalitaria nelle s.r.l., recependo un orientamento già affermatosi nella prassi e nella dottrina. In tale modello societario, la regolare costituzione dell'assemblea presuppone, oltre alla partecipazione dell'intero capitale sociale, che tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero siano informati della riunione e che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le differenti locuzioni adottate dal Legislatore nella formulazione degli artt. 2366 co. 4 e 2479-bis co. 5 c.c. non incidono sull'unitarietà dell'istituto, essendo evidente la comune volontà legislativa di disciplinare, tanto nella s.p.a. quanto nella s.r.l., la medesima fattispecie convenzionalmente definita come "assemblea totalitaria", sia pure attraverso presupposti parzialmente differenti.

Ferma dunque l'unitarietà del concetto di “assemblea totalitaria” nel sistema delle società di capitali, la disciplina introdotta in materia dalla Riforma presenta caratteri innovativi: da un lato, nella s.r.l., essa costituisce una disciplina del tutto nuova; dall'altro, nella s.p.a., realizza una significativa semplificazione rispetto al previgente regime; in ogni caso, restandone affermata la "instabilità" (o “precarietà”) conseguente al permanere del diritto individuale di opposizione riconosciuto ai soggetti tutelati da entrambe le norme di riferimento.

Le disposizioni contenute nell'art. 2366, quarto comma, e nell'art. 2479-bis, quinto comma, c.c. esprimono un principio di validità della costituzione assembleare destinato ad operare indipendentemente da qualsiasi diversa determinazione statutaria. La ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge costituisce, infatti, condizione sufficiente e necessaria per la valida costituzione dell'assemblea, senza che possa attribuirsi rilievo a discipline convenzionali difformi. In sostanza non appare possibile consentire ai soci di rendere invalido, con una specifica previsione statutaria, ciò che il legislatore ritiene valido con una previsione di legge.

Dal sistema emerge, peraltro, che l'assemblea totalitaria non svolge una mera funzione sanante delle omesse formalità di convocazione. La disciplina codicistica attribuisce alla ricorrenza dei presupposti legali l'effetto di conferire all'assemblea così costituita una competenza generale, prescindendo dall'osservanza, totale o parziale, delle formalità proprie del procedimento di convocazione. La fattispecie dell'assemblea totalitaria può realizzarsi non soltanto in mancanza delle formalità di convocazione ma anche quando tali formalità siano state integralmente osservate. Ogniquale volta ricorrano i presupposti previsti dalla legge — nella s.p.a., la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nella s.r.l., la presenza dell'intero capitale sociale e la presenza o almeno l'informazione di tutti gli amministratori e sindaci eventualmente nominati — l'assemblea acquista competenza a deliberare su qualsiasi materia, anche non iscritta all'ordine del giorno, salva la facoltà di ciascun avente diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti rispetto ai quali ritenga di non essere sufficientemente informato. La tutela delle esigenze informative dei soggetti interessati è assicurata dal riconoscimento del diritto, personale e insindacabile, di impedire in concreto l'assunzione della deliberazione.

L'istituto assolve, pertanto, ad una fondamentale funzione partecipativa e informativa nell'interesse dei soci chiamati a partecipare in modo consapevole (e nello stesso modo a disertare, se del caso, la riunione) e di quanti sono investiti di cariche sociali in vista dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, consentendo lo svolgimento dell'attività deliberativa, sia pure soltanto in presenza delle condizioni sostanziali fissate dal Legislatore che, rappresentando un'eccezione al principio generale dell'indefettibilità della convocazione, mirano a garantire la "facilità deliberativa" dell'assemblea delle società di capitali ispirata all'esigenza di assicurarne la massima efficienza e continuità operativa.

Fermo il carattere imperativo della disciplina positiva della convocazione assembleare nel senso che — salvi gli spazi riconosciuti espressamente all'autonomia statutaria, tra gli altri, dagli artt. 2363 e 2366 c.c. — da essa non si può prescindere nella configurazione dell'assetto organizzativo della società capitalistica, la disciplina positiva dell'assemblea totalitaria appare, per contro, non tollerare né letture correttive del dato normativo né modificazioni pattizie (realizzate con l'introduzione di clausole statutarie che ne alterino i requisiti di esistenza) e, dunque, integralmente inderogabile.

A parte la considerazione puramente letterale delle formule utilizzate dal Legislatore, tale per cui né l'art. 2366, quarto comma, c.c. prevede alcuna facoltà di deroga statutaria (altrove, invece, prevista dal Legislatore con sistematicità) né l'art. 2479-bis, quinto comma, c.c. pare ammetterla (quest'ultima disposizione, anzi, si apre significativamente con l'espressione "in ogni caso", indicativa della volontà legislativa di attribuire alla relativa disciplina carattere cogente), la natura inderogabile dell'istituto de quo trova conferma anche nella sua funzione sistematica, tanto più di fronte alla esigenza, particolarmente incisiva nelle società di capitali, di regole atte a fare in modo che concreti comportamenti dei singoli possano essere intesi come partecipazione all'organo sociale (quale centro potenzialmente idoneo a esprimere un pluralismo di interessi e ad operare in un contesto da esso caratterizzato) e, per tal via, contribuire all'assolvimento dei propri compiti.

La disciplina legale dell'assemblea totalitaria individua le condizioni alle quali determinati comportamenti di fatto assumono rilevanza quale partecipazione all'organo sociale, consentendo allo stesso di operare validamente quale centro di imputazione della volontà collettiva. Si tratta di una disciplina eccezionale che attiene direttamente all'organizzazione corporativa delle società di capitali e che, pertanto, non può essere rimessa all'autonomia privata.

La disciplina di cui agli artt. 2366 e 2479-bis c.c. — ancorché lessicalmente e strutturalmente differenti - e la ratio unitaria ad essi sottesa, inducono a ritenere che i requisiti legali dell'assemblea totalitaria siano sottratti alla disponibilità statutaria, a presidio di un'esigenza di semplificazione del procedimento assembleare che mira a garantire la facilità deliberativa nelle società di capitali, rispondendo ad un interesse generale di certezza, semplificazione ed efficienza dell'organo assembleare, a tutela di un interesse di rilevanza pubblica che trascende quello dei singoli soci e che giustifica il carattere imperativo della relativa disciplina.

L'assemblea totalitaria costituisce un istituto tipico, compiutamente disciplinato dal Legislatore, i cui elementi costitutivi risultano tassativi ed esaustivi. Qualsiasi modifica pattizia che ne alteri i presupposti sostanziali impedisce la configurabilità della fattispecie legale, con la conseguenza che l'assemblea resterà soggetta alle ordinarie regole della convocazione e alle relative sanzioni: nullità in caso di omessa convocazione ovvero annullabilità nell'ipotesi di convocazione irregolare, secondo il regime applicabile al tipo sociale.

Ne deriva che soltanto la situazione di fatto prevista dagli artt. 2366, quarto comma, e 2479-bis, quinto comma, c.c. integra la fattispecie della c.d. "assemblea totalitaria", mentre ogni diversa costruzione convenzionale, pur eventualmente valida quale disciplina organizzativa interna, resta estranea al paradigma legale e non può produrre gli effetti che l'ordinamento ricollega esclusivamente alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge.

Deve, quindi, ritenersi priva di efficacia cogente qualsiasi clausola statutaria che pretenda di subordinare la configurabilità dell'assemblea totalitaria a requisiti ulteriori rispetto a quelli fissati dal Legislatore ovvero imponga particolari modalità di informazione o specifiche dichiarazioni dei componenti degli organi amministrativi o di controllo. L'eventuale inosservanza di tali prescrizioni statutarie non incide sulla valida costituzione dell'assemblea, la quale resta esclusivamente subordinata alla verifica dei presupposti sostanziali previsti in via tassativa e inderogabile dagli artt. 2366, quarto comma, e 2479-bis, quinto comma, c.c..

H.B.42 – (LIMITI ALLA DEROGABILITÀ DEI QUORUM NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - 1° pubbl. 10/26 – motivato 10/26)

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d), della legge n. 366/2001, il legislatore delegato ha definito nell'art. 2368, comma 1, c.c. un sistema unitario, ancorché complesso, sulla formazione delle maggioranze deliberanti nell'assemblea ordinaria di prima convocazione basato sul raggiungimento di due diversi quorum: uno costitutivo, inderogabile, e uno deliberativo, necessariamente parametrato al primo, derogabile solo in aumento.

Tale sistema unitario non può essere alterato statutariamente, in particolare non può essere eliminato o modificato il quorum costitutivo - fissato nella metà del capitale sociale - né con una disposizione diretta né con una disposizione indiretta.

L'unica deroga possibile è quella espressamente ammessa dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 2368 c.c. concernente l'incremento del quorum deliberativo parametrato al capitale rappresentato in assemblea.

È pertanto ammesso prevedere che il quorum deliberativo sia pari al 70% del capitale rappresentato in assemblea mentre non è consentito prevedere che il medesimo sia pari al 70% del capitale sociale assoluto, poiché in tale ultima ipotesi si derogherebbe indirettamente al quorum costitutivo di legge.

Motivazione

L'attuale impianto normativo sui quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee dei soci delle spa chiuse è frutto di una precisa scelta fatta dal legislatore delegato della riforma del diritto societario del 2003 che ha ricercato la sintesi tra le istanze "efficientiste", volte a favorire l'assunzione di delibere anche in presenza di un numero rilevante di soci inattivi, e quelle "partecipative", che al contrario valorizzano l'effettivo coinvolgimento dei soci nelle decisioni sociali, il tutto nel rispetto del "principio maggioritario".

Quanto sopra è chiarito nella relazione alla riforma nella quale si precisa che per le società azionarie *"le norme relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea sono state rimaneggiate ... alla luce di una duplice direttiva della legge delega: quella, per un verso, di favorire la formazione delle deliberazioni e quella, per altro verso, di apprestare adeguata tutela alle minoranze (art. 4, comma 7, lettera d, della legge n. 366/2001). I quorum ora previsti sono frutto della ricerca del giusto punto di equilibrio fra queste opposte esigenze"*.

Nelle società azionarie chiuse la sintesi tra "efficienza" e "partecipazione" è stata raggiunta prevedendo dei quorum costitutivi decrescenti in relazione all'ordine di convocazione delle assemblee e delle materie all'ordine del giorno, arrivando a prevedere che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria può deliberare qualunque sia il capitale rappresentato, dunque anche con la presenza di una sola azione, fermo restando il rispetto del "principio maggioritario", ricercato e voluto dal legislatore (nella recente sentenza n. 5429/2024 la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il codice civile, per le deliberazioni assembleari, impone il "principio maggioritario", in rispetto del quale una decisione, per essere assunta deve essere votata a maggioranza anche laddove la legge prevede che sia adottata con il consenso della metà del capitale sociale, in quanto tale quorum decisionale non è indipendente o alternativo al "principio maggioritario", ma si aggiunge ad esso, pertanto, per queste deliberazioni, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto, costituenti almeno la metà del capitale sociale. Di conseguenza, una deliberazione che abbia il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non il voto dell'altra metà, presente in assemblea, non rispondendo al "principio maggioritario", semplicemente non è approvata).

L'efficienza è stata, dunque, favorita solo in mancanza di partecipazione, ossia in mancanza di soci attivi, dettando una regola che di fatto "adatta" l'entità del capitale necessaria per approvare una delibera in relazione al numero dei presenti.

Così, ad esempio, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione alla quale si applichino i quorum di legge delibera con il voto favorevole di una sola azione se in essa interviene una sola azione, con il voto favorevole di due azioni se in essa ne intervengono tre, e così via fino alla soglia massima del voto

favorevole della metà del totale dei voti attribuiti dallo statuto più uno se in essa interviene l'intero capitale sociale.

È inoltre da evidenziare come, sempre in omaggio al principio partecipativo, l'assemblea in seconda convocazione si può tenere esclusivamente se nella prima non si sia raggiunto il quorum costitutivo e non anche se in essa non si sia raggiunto quello deliberativo. L'istanza efficientista è stata dunque accolta solo per limitare l'incidenza dei soci inattivi e non anche quella dei soci attivi, anche se indecisi, ossia astenuti.

È questa la scelta di sistema effettuata dal legislatore delegato del 2003 in esecuzione della parte della legge delega nella quale si disponeva che il medesimo doveva “determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni”.

In concreto, per l'assemblea ordinaria di prima convocazione, è stato dunque previsto un quorum costitutivo inderogabile, pari alla metà del capitale sociale (limite ritenuto insuperabile al ribasso per rispetto del principio “partecipativo” e inderogabile al rialzo per rispetto di quello “efficientista”) ed un quorum deliberativo (che deve comunque costituire una maggioranza dei presenti) derogabile. Escludendo di conseguenza l'unica possibile scelta alternativa, ossia quella di non determinare un quorum costitutivo ma di fissare esclusivamente quello deliberativo, rapportandolo in tal caso al capitale sociale e non ai presenti (come invece è stato previsto per l'assemblea straordinaria).

A tutela delle minoranze e per rispetto al contempo del “principio maggioritario” è stato poi previsto che il quorum deliberativo in prima convocazione, pari alla maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, può essere derogato solo al rialzo.

Coerentemente con tale impostazione è stato, infine, disposto che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale in essa rappresentato (disposizione inderogabile in quanto costituisce la valutazione fatta dal legislatore sulla tutela dei diversi interessi coinvolti portati dalle istanze “efficientiste” e da quelle “partecipative”) con facoltà di derogare al rialzo il solo quorum deliberativo (sempre per rispetto del principio maggioritario), deroga quest'ultima peraltro inibita per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali (ossia per le decisioni che se non adottate determinano lo scioglimento della società).

L'esposta disciplina legale, oltre a rendere incompatibile con le valutazioni operate dal legislatore sulla meritevolezza degli interessi coinvolti qualunque clausola statutaria che fissi i quorum deliberativi in una percentuale del capitale assoluto anziché in una percentuale (maggioritaria) di quello rappresentato in assemblea, rende anche di fatto irrealizzabile l'introduzione di tali clausole in quanto non esiste alcuna percentuale del capitale sociale assoluto in grado di esprimere un quorum deliberativo rispettoso dei limiti di legge.

Il quorum deliberativo “minimo” è, infatti, fissato dall'art. 2368 c.c. inderogabilmente nella maggioranza assoluta dei presenti e i presenti massimi teorici possibili in ogni assemblea sono la totalità dei soci, ossia il 100%. Qualunque quorum deliberativo rapportato al capitale sociale fissato astrattamente dallo statuto per tutte le assemblee non può dunque essere inferiore al minimo di legge teorico del 50% più uno del medesimo. Al contempo non può però nemmeno essere superiore al 50% per cento in prima convocazione o a una azione in seconda in quanto il quorum costitutivo di dette assemblee è fissato inderogabilmente in detti limiti e non può essere indirettamente elevato.

Non appare neanche possibile, avvalendosi di una interpretazione estensiva della disposizione che ammette la deroga del quorum deliberativo contenuta nel secondo periodo dell'art. 2368, comma 1, c.c., ritenere che sia possibile modificare indirettamente il quorum costitutivo in aumento mediante una clausola che fissi quello deliberativo in una percentuale del capitale sociale assoluto superiore al 50% del medesimo.

Tale clausola sarebbe infatti facilmente aggirabile, dunque di fatto inutile, perché applicabile solo alla prima convocazione, in quanto in seconda convocazione l'art. 2369, comma 3, c.c. dispone che l'assemblea delibera qualunque sia la percentuale del capitale rappresentato. Ai soci di maggioranza che non raggiungessero il quorum deliberativo parametrato al capitale sociale previsto per la prima

convocazione basterebbe quindi mandare deserta tale riunione per poi validamente deliberare con la loro maggioranza in seconda convocazione.

Si pensi ad una clausola statutaria che preveda che l'assemblea ordinaria di prima convocazione deliberi con la maggioranza del 70% del capitale sociale al fine di impedire che i titolari del 51% del medesimo possano assumere delibere senza il concorso di una parte dei soci di minoranza. In presenza di tale clausola ai titolari del 51% del capitale avrebbero basterebbe disertare la prima convocazione per poi deliberare validamente in seconda, ove la clausola sul quorum rafforzato non può trovare applicazione perché incompatibile con l'assenza di un quorum costitutivo (come si applicherebbe una simile clausola se in seconda convocazione intervenisse meno del 70% del capitale sociale? Sarebbe possibile ritenere che si applichi solo ove intervenga almeno il 70% del capitale?).

Qualora, invece, si seguisse la regola legale che consente di elevare il quorum deliberativo, ferma restando la sua parametrizzazione al capitale rappresentato in assemblea, la suddetta tutela delle minoranze sarebbe effettiva sia in prima che in seconda convocazione.

Se si prevedesse, infatti, che il quorum deliberativo sia fissato nel 70% del capitale rappresentato in assemblea i soci titolari del 51% del capitale non avrebbero mai il potere di adottare una delibera sia in prima che in seconda convocazione ove i soci titolari del 49% siano presenti e si opponessero.

La eventuale previsione di una maggioranza deliberante rapportata al capitale sociale sarebbe in ogni caso inapplicabile per le delibere "necessarie" dell'assemblea ordinaria, ossia quelle relative all'approvazione del bilancio e alla nomina e revoca delle cariche sociali.

L'art. 2369, comma 4, c.c. non consente infatti di derogare alla regola che in seconda convocazione dette delibere siano adottate qualunque sia il numero dei soci intervenuti e a maggioranza assoluta dei presenti, dunque, nel caso limite, anche con il voto favorevole di una sola azione.

Per tali motivi si è ritenuto di affermare nell'orientamento in commento che il potere di deroga previsto dal secondo periodo dell'art. 2368, comma 1, c.c. riguarda esclusivamente la possibilità di elevare il quorum deliberativo rapportato al capitale rappresentato in assemblea ferma restando l'inderogabilità di quello costitutivo legale della metà del capitale sociale.

H.B.43 – (LIMITI ALLA DEROGABILITÀ DEI QUORUM NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - 1° pubbl. 10/26 – motivato 10/26)

Nella seconda convocazione l'art. 2369, comma 3, c.c. dispone, che l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentato. Tale disposizione, al pari del quorum costitutivo della prima convocazione, risulta inderogabile.

Il successivo comma 4 consente, invece, di derogare al rialzo il quorum deliberativo, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, senza però precisare quale sia il quorum derogabile (individuando il codice all'art. 2368 solo quello della prima convocazione).

In mancanza di tale precisazione si deve ritenere che il quorum deliberativo derogabile al rialzo per la seconda convocazione sia quello previsto per l'assemblea ordinaria dall'art. 2368, comma 1, c.c., in quanto detta disposizione non limita la sua applicazione alla sola prima convocazione, salvo diversa disposizione dello statuto, generica o specifica, pertanto:

- ove lo statuto nulla disponga, l'assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale rappresentato;**
- ove lo statuto deroghi in aumento al quorum deliberativo per l'assemblea ordinaria senz'altro precisare, tale deroga troverà applicazione sia nella prima che nella seconda convocazione (tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, le cui delibere sono approvate inderogabilmente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato qualunque sia il numero delle azioni intervenute);**
- ove lo statuto deroghi in aumento al quorum deliberativo con riferimento alla sola assemblea ordinaria di prima convocazione, tale deroga troverà applicazione solo in detta assemblea e non in quella di seconda convocazione che delibererà pertanto a maggioranza assoluta del capitale rappresentato;**

- ove lo statuto preveda deroghe differenziate per il quorum deliberativo in prima e in seconda convocazione si applicheranno tali deroghe differenziate, sempre nei limiti di quanto consentito dal comma 4 dell'art. 2369 c.c..

Motivazione

Vedi sub orientamento H.B.42

H.B.44 – (RILEVANZA DEGLI ASTENUTI NEL CALCOLO DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - 1° pubb. 10/26 – motivato 10/26)

Il denominatore della frazione che rappresenta i quorum deliberativi è esclusivamente costituito, per regola legale, o dal capitale rappresentato in assemblea o dal capitale sociale assoluto, insieme che non possono che comprendere anche gli astenuti.

A quanto sopra consegue che gli astenuti, quali soci “non favorevoli”, concorrono a determinare il raggiungimento dei quorum deliberativi, sia nel caso in cui questi ultimi siano parametrati al capitale rappresentato in assemblea sia nel caso in cui siano parametrati al capitale assoluto.

Motivazione

Vedi sub orientamento I.B.35

H.C.16 - (DELEGABILITÀ A SINGOLI AMMINISTRATORI O AL COMITATO ESECUTIVO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2086 C.C. – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19 – modificato 9/26)

Si ritiene che, con riguardo ai doveri attribuiti all'organo gestorio dal disposto del comma 2 dell'art. 2086 c.c., cioè quelli “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”, questi siano delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo limitatamente alle funzioni di istituzione degli assetti e all'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi; l'adozione di uno degli strumenti, invece, è di competenza esclusivamente collegiale e non delegabile ai sensi dell'art. 2381-bis, comma 3, c.c. come introdotto dal D. Lgs. 47 del 27 marzo 2026.

Motivazione

Successivamente alla pubblicazione della versione originaria dell'orientamento in commento è mutato il quadro normativo di riferimento. In particolare il comma 1 dell'art. 2380-bis c.c. è stato dapprima sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, come segue “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”.

La formulazione di tale disposizione è stata poi sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. d) d. lgs. 27 marzo 2026, n. 47 e il testo vigente prevede che “La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale”.

Al momento della prima formulazione dell'orientamento la norma sopra richiamata non prevedeva la parte relativa alla competenza esclusiva degli amministratori per l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma. In base alla previgente formulazione dell'art. 2380-bis, comma 1, c.c., rispetto agli interventi normativi sopra richiamati, l'orientamento affermava la delegabilità di tale aspetto da parte dell'organo amministrativo a favore di singoli componenti o di un comitato esecutivo.

In seguito, la precisazione della spettanza esclusiva dell'istituzione degli assetti in capo agli amministratori aveva portato parte della dottrina a ritenere che questa spettasse a tutti gli amministratori, collegialmente, senza possibilità di delega. Diversamente, altra parte della dottrina aveva evidenziato che la locuzione "istituzione", intesa come "predisposizione" fosse decisamente più vicina e assimilabile a quella della "cura" che a quella della "valutazione", cura che - anche ai sensi del previgente art. 2381 c.c., i cui commi 2-5 sono stati ora trasfusi nel nuovo art. 2381-bis c.c. - competeva e compete agli organi delegati.

Nell'attuale versione dell'orientamento si è ritenuto di affermare che l'istituzione degli assetti può essere oggetto di delega in quanto il principio di competenza esclusiva in capo agli amministratori affermato dalla disposizione sopra richiamata, previsto anche per la gestione, si ritiene pacificamente riferibile alle sole materie di cui al previgente articolo 2381 c.c. (ora dal nuovo art. 2381-bis, comma 3, c.c.). Pertanto, anche seguito della riforma, può considerarsi ancora valida la conclusione a cui era giunto l'orientamento nella precedente formulazione, seppur limitatamente all'istituzione degli assetti e all'attuazione dello strumento di regolazione della crisi.

Per quanto riguarda, invece, l'adozione dello strumento di regolazione della crisi, l'art. 2381-bis c.c., come introdotto con il D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, risolve espressamente la questione in quanto prevede ora, al comma terzo, che non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c., nonché le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, c.c. le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano. Il fatto che nella nuova elencazione tassativa dell'art. 2381-bis, comma 3, c.c., come introdotto nel 2026, non figuri l'istituzione degli assetti e la lettura del combinato disposto del nuovo art. 2380-bis comma 1 c.c. come da ultimo modificato e dei commi 3 e 4 del nuovo articolo 2381-bis c.c., paiono confermare la conclusione della delegabilità per le materie non espressamente indicate dal nuovo articolo 2381-bis, comma 3, c.c.

H.C.17 - (LIMITI ALL'ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTORI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AMMINISTRATORI – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19 – modif. 9/26)

L'art. 2380-bis c.c., anche come da ultimo riformato dal D. Lgs. n. 47/2026, appare volto a rendere esplicito un principio già presente nel sistema: quello che la responsabilità della gestione dell'impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale grava necessariamente sugli amministratori (nei limiti indicati dal previgente art. 2381, comma 5, c.c. - ora art. 2381-bis, comma 3, c.c. - in presenza di organi delegati), indipendentemente da chi in concreto, nel rispetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto.

La responsabilità necessaria degli amministratori anche quando siano stati autorizzati dai soci o da altri organi sociali a compiere un determinato atto gestorio era già affermata dall'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. e dall'art. 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, c.c. La nuova formulazione dell'art. 2380-bis c.c. non può dunque essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.p.a. poteri di gestione, diretta o indiretta, a soggetti diversi dagli amministratori (si pensi alla possibilità per i soci di autorizzare determinati atti degli amministratori prevista dal comma 1, n. 5, dell'art. 2364 c.c.; alla possibilità per il consiglio di sorveglianza di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari previsti dalla lettera f bis, comma 1 dell'art. 2409-terdecies c.c.; alla nomina di procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secondarie). Piuttosto tale disposizione rende evidente che all'organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non compiere gli atti autorizzati dai soci o da altri organi sociali, ove ritenuti dannosi per la società.

Motivazione

Quanto affermato dall'orientamento in commento rimane attuale anche a seguito delle modifiche apportate, tra l'altro, all'art. 2380-bis c.c. da parte del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 prima e del D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 poi.

L'art. 2380-bis c.c., come riformato dal D. Lgs. n. 47/2026, prevede, infatti, che “La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale”. Analogamente a quanto affermato nell'orientamento, con riguardo alla previgente formulazione dell'art. 2380-bis, comma 1, c.c., il principio di competenza esclusiva in capo agli amministratori della gestione e dell'organizzazione, comprensiva dell'istituzione degli assetti, non può essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.p.a. poteri di gestione, diretta o indiretta, a soggetti diversi dagli amministratori ma va letta nel senso di affermare che rimane ferma la responsabilità dell'organo amministrativo anche laddove l'atto compiuto sia stato autorizzato dai soci o da altri organi sociali.

H.D.1 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE – NOMINA – 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

Ai sensi dell'art. 2381, comma 1, c.c. la nomina del presidente del consiglio di gestione spetta al consiglio di gestione medesimo, se questi non è designato dal consiglio di sorveglianza.

La “diversa previsione dello statuto” cui si riferisce l'incipit della citata norma può riservare la nomina in via esclusiva al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione (clausola di riserva “soggettiva”) ovvero stabilire dei criteri oggettivi che l'organo competente alla nomina dovrà rispettare (clausola di riserva “oggettiva”).

Non è possibile attribuire statutariamente tale competenza all'assemblea dei soci.

Nota: Le modifiche ad alcuni degli Orientamenti contenuti nella presente sezione operate nell'ottobre 2026 costituiscono una revisione di mero aggiornamento alla riforma delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice Civile attuata dal D. Lgs. 27 marzo 2026 n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026.

H.D.2 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - POTERI - 1° pubbl. 9/06 – soppresso 9/26)

H.D.3 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - NOMINA DEI COMPONENTI - IMPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA - 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

È da ritenersi illegittima una clausola statutaria che attribuisca la nomina dei consiglieri di gestione all'assemblea.

La competenza, tanto in materia di nomina (e revoca) dei gestori quanto di determinazione del loro compenso, è rimessa in via di principio (restando salve le eccezioni poste dallo stesso art. 2409 novies, comma 2 c.c. riguardanti la prima nomina e quelle stabilite in virtù degli artt. 2351 e 2449 c.c.) al consiglio di sorveglianza.

Solo per la determinazione del compenso è possibile derogare alla suddetta regola generale, attribuendo il relativo potere all'assemblea ai sensi dell'art. 2409 terdecies, comma 1, lett. a), c.c.

Nota: vedi sub H.D.1

H.D.4 - (CAUSE PARTICOLARI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA - PASSAGGIO VIETATO TRA CONSIGLIO DI GESTIONE E CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEL SOLO ARCO TEMPORALE DEL MANDATO - 1° pubbl. 9/06 – mod. 10/26)

Con riferimento al disposto dell'art. 2409 duodecies, comma 11, lett. a) c.c., è da ritenersi legittimo che, alla scadenza del mandato, un soggetto che abbia ricoperto la carica di consigliere di gestione possa essere nominato consigliere di sorveglianza e viceversa.

Il divieto posto dal legislatore deve essere interpretato come un divieto di cumulo e non di modifica di funzioni.

Nota: vedi sub H.D.1

H.D.6 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITÀ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA - 1° pubbl. 9/06 – soppresso 10/26)

H.D.7 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITÀ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA ATTRIBUITA STATUTARIAMENTE ALL'ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

Considerata la struttura del sistema con consiglio di sorveglianza, appare senz'altro legittima una clausola statutaria che, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'art. 2390 c.c., attribuisca al consiglio di sorveglianza la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista da tale disposizione.

Nota: vedi sub H.D.1

H.D.8 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - COMPENSO - FORME DELLA REMUNERAZIONE - 1° pubbl. 9/06 – soppresso 10/26)

H.D.9 – (CONSIGLIO DI GESTIONE – DURATA DELLA CARICA – LIMITE LEGALE MASSIMO – AMMISSIBILITÀ DI MANDATI CON TERMINE PIÙ BREVE – 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

Deve ritenersi che l'art. 2409 novies, comma 2, secondo periodo, c.c., determinando il limite massimo di durata in carica dei consiglieri di gestione con riferimento alla durata del consiglio di sorveglianza, i cui componenti restano in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 2409 duodecies, comma 3, c.c., non impedisca di fissare la durata del mandato in un periodo di tempo inferiore ai tre esercizi.

In tal senso depone non solo la lettera dell'art. 2383, comma 2 c.c. (che parla di "periodo non superiore a tre esercizi") ma altresì la mancanza, nel caso del consiglio di gestione, di quella giustificazione sulla quale tipicamente si fonda la tesi della inderogabilità della durata di altri organi (quali ad esempio del collegio sindacale): l'esigenza di non condizionare la lunghezza dell'incarico al grado di "asservimento" dei controlli nei confronti di coloro i quali esercitano il potere di direzione nell'impresa.

Nota: vedi sub H.D.1

H.D.10 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA COOPTAZIONE - 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

L'art. 2409 novies, ultimo comma, c.c. disciplina in maniera autonoma l'ipotesi del venir meno di uno o più dei componenti del consiglio di gestione attribuendo al consiglio di sorveglianza la competenza esclusiva a designare i sostituti, con ciò escludendo l'applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 2396 undecies c.c. In conformità alle regole strutturali proprie del sistema con consiglio di sorveglianza, nonché alla imperatività della norma sulla competenza della nomina dei componenti del consiglio di gestione in capo al consiglio di sorveglianza, appare non conforme ai caratteri tipologici di tale sistema di amministrazione e controllo l'introduzione nello statuto di una clausola che richiami il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei consiglieri di gestione.

Nota: vedi sub H.D.1

H.D.12 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - TERMINE DI SCADENZA DEI SOSTITUTI - AUTONOMIA STATUTARIA - 1° pubbl. 9/06 – modif. 10/26)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. In tal caso il componente così nominato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina, dovendosi ritenere applicabile in tal senso il principio desumibile dall'art. 2396 undecies, comma 3 c.c.

Nota: vedi sub H.D.1

H.F.3 – (MODIFICA DELLA DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE – 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11 – modif. 10/26)

È possibile modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale in corso.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato.

Motivazione

Come già ricordato in sede di commento dell'orientamento A.A.7, la “regola” che si può ricavare dal sistema (in particolare dalle norme in tema di bilancio) è che la durata di un esercizio sociale deve essere inderogabilmente di dodici mesi. Tale regola non può tuttavia essere rispettata per il primo esercizio sociale e per quello in corso alla data in cui si modifichi la previsione statutaria della scadenza degli esercizi sociali. In entrambe le suddette ipotesi sarà infatti necessario prevedere un esercizio di durata diversa dall'anno, per consentire l'entrata a regime della scadenza statutaria, originaria o modificata. In totale assenza di una disciplina positiva che consenta di risolvere la questione di come e in che misura sia lecito derogare alla regola dell'annualità quando ciò sia imprescindibile, è stata ritenuta non contraria ai principi, per l'ipotesi del primo esercizio sociale, la regola in base alla quale è possibile prevedere, oltre ad una durata infrannuale, anche una durata ultrannuale, purché non eccedente i quindici mesi (vedi motivazione all'orientamento A.A.7). Simili considerazioni appaiono estensibili all'ipotesi di modifica della data di scadenza dell'esercizio sociale di una società già operante.

Anche in tale ipotesi, infatti, la deroga alla regola dell'annualità è imprescindibile, ma il passaggio dalla vecchia alla nuova scadenza statutaria genera necessariamente un esercizio di raccordo di durata diversa dai dodici mesi, perché diversamente un esercizio di dodici mesi decorrente dalla chiusura del precedente verrebbe a chiudersi nella data prevista dal vecchio statuto, vanificando la modifica.

Si ritiene che tale esercizio di raccordo possa avere, oltre ad una durata infrannuale, anche una durata ultrannuale, purché il prolungamento oltre l'anno sia contenuto nel minimo indispensabile per portare a regime la nuova scadenza statutaria e sia giustificato da specifiche esigenze concrete. L'esigenza, di ordine pubblico, di informare periodicamente i soci, i creditori, gli investitori e gli altri terzi in genere circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ed il risultato economico di esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.) non risulta infatti sacrificata, ma, al contrario, meglio soddisfatta, ogni qualvolta l'esercizio di raccordo infrannuale si riferirebbe ad un periodo talmente breve da non consentire la redazione di un bilancio significativo: un bilancio relativo a poche settimane o a pochi mesi non permette alcuna apprezzabile valutazione dell'andamento della gestione, può legittimare distribuzioni di utili non consolidati e impone alla società costi amministrativi privi di reale utilità informativa.

Specifiche esigenze concrete idonee a giustificare il ricorso all'esercizio di raccordo ultrannuale possono ravvisarsi, a titolo esemplificativo: nella necessità di allineare la data di chiusura dell'esercizio a quella della società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la cui data di riferimento solitamente coincide con la data di chiusura del bilancio dell'impresa controllante (art. 30 d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), così da rendere omogenei e comparabili i dati contabili delle società incluse nell'area di consolidamento ed evitare la redazione di situazioni contabili intermedie; nell'appartenenza della società ad un gruppo facente capo ad una holding estera, il cui esercizio si chiuda, secondo la legge o la prassi del paese di appartenenza, in una data diversa da quella prevista dallo statuto della società italiana; nella stagionalità dell'attività esercitata, allorché la chiusura infrannuale dell'esercizio cadrebbe nel corso del ciclo produttivo stagionale, scindendo in due bilanci un ciclo economico unitario e pregiudicando la significatività di entrambi.

Ad esempio, se il 30 aprile viene deliberata la modifica della scadenza dell'esercizio sociale, per portarla dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno, si potrà alternativamente prevedere che l'esercizio in corso si chiuda il 31 dicembre dell'anno corrente e che quello successivo abbia durata infrannuale di due mesi (chiudendosi il 28 febbraio dell'anno seguente), ovvero che l'esercizio in corso si chiuda direttamente il 28 febbraio dell'anno seguente, assumendo una durata ultrannuale di quattordici mesi; quest'ultima soluzione apparirà preferibile ogni qualvolta il bilancio riferito ad un periodo di soli due mesi risulterebbe privo di reale significatività (in entrambi i casi gli esercizi successivi riprenderanno la durata di dodici mesi).

Sempre in relazione alle delibere comportanti la modifica della data di scadenza dell'esercizio sociale, si è ritenuto non ammissibile l'adozione di una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi dalla legge agli amministratori e ai sindaci per compiere gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio. Non appare, inoltre, conforme ai principi consentire ai soci di adottare una decisione idonea ad alterare le risultanze di bilancio una volta che gli stessi siano consapevoli del risultato di esercizio. Da un punto di vista dogmatico si tratterebbe poi di una modifica dello statuto con efficacia "retroattiva", anteriore alla sua iscrizione nel registro imprese, dunque non conforme ai principi del diritto delle società, in particolare al disposto del comma 5 dell'art. 2436 c.c. La nuova regola statutaria disciplinerebbe infatti una vicenda verificatasi, e conclusasi, anteriormente alla sua entrata in vigore.

I.B.4 – (ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/26)

La disciplina della cosiddetta "assemblea totalitaria" contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2479 bis è inderogabile: pertanto, trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

Motivazione

Vedi sub. H.B.2

I.B.35 - (RILEVANZA DEGLI ASTENUTI NEL CALCOLO DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - 1° pubbl. 10/26 – motivato 10/26)

Il denominatore della frazione che rappresenta i quorum deliberativi è costituito, secondo la disciplina ordinaria dettata dagli artt. 2479 e 2479-bis c.c., ossia in assenza di diversa previsione statutaria, o dal capitale assoluto o da quello rappresentato in assemblea, insieme che non possono che comprendere anche gli astenuti.

A quanto sopra consegue che gli astenuti, quali soci "non favorevoli", devono essere presi in considerazione per determinare il raggiungimento dei quorum deliberativi, sia nel caso in tali quorum siano parametrati al capitale rappresentato in assemblea sia nel caso in cui siano parametrati al capitale assoluto.

Si ritiene ammissibile una diversa previsione statutaria.

Motivazione

La questione concerne l'incidenza dell'astensione volontaria del socio sul calcolo dei quorum deliberativi nelle decisioni dei soci e, in particolare, se il capitale riferibile ai soci astenuti debba essere computato nella base di calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La soluzione preferibile è nel senso della rilevanza degli astenuti ai fini della determinazione dei quorum deliberativi. Il dato normativo, infatti, individua quale parametro di riferimento, a seconda dei casi, il capitale rappresentato in assemblea ovvero il capitale sociale, senza distinguere, all'interno di tali grandezze, tra partecipazioni il cui titolare abbia espresso voto favorevole, voto contrario ovvero si sia astenuto. Il capitale rappresentato in assemblea costituisce un dato oggettivo, determinato dalla partecipazione del socio ai lavori assembleari, e comprende necessariamente anche le partecipazioni dei soci intervenuti che abbiano scelto di non esprimere un voto favorevole o contrario. Analogamente, quando il legislatore commisura la maggioranza al capitale sociale, il riferimento è all'intero capitale sottoscritto, che non può essere ridotto in ragione della manifestazione di un voto di astensione.

Ne consegue che il socio astenuto non può essere considerato estraneo alla base di calcolo del quorum deliberativo. L'astensione, infatti, non determina il venir meno della partecipazione all'assemblea né comporta una riduzione del capitale rappresentato o del capitale sociale; essa si traduce esclusivamente nella mancata espressione di un voto favorevole, con la conseguenza che il raggiungimento della

maggioranza richiesta deve essere verificato assumendo quale denominatore l'intera base di calcolo individuata dalla legge, comprensiva anche delle partecipazioni dei soci astenuti.

Non appare condivisibile, pertanto, l'impostazione secondo la quale il voto di astensione dovrebbe essere "sterilizzato", escludendo la relativa partecipazione dal calcolo del quorum deliberativo. Una simile ricostruzione presupporrebbe, infatti, una rideterminazione del denominatore individuato dalla legge, sostituendo al capitale rappresentato in assemblea o al capitale sociale una diversa grandezza, costituita dal solo capitale che abbia espresso un voto favorevole o contrario. Tale operazione non trova alcun fondamento nel dato normativo e finirebbe per attribuire rilievo ad un parametro differente da quello espressamente prescelto dal legislatore.

In tale prospettiva assume particolare significato la disciplina dettata in materia di spa dall'art. 2368, terzo comma, c.c., che esclude dal calcolo del quorum deliberativo le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi. La previsione, proprio perché espressamente limitata ad una specifica ipotesi di astensione imposta dall'ordinamento, conferma che la sterilizzazione degli astenuti costituisce un'eccezione alla regola generale e non può, pertanto, essere estesa all'astensione volontaria in assenza di un'espressa previsione normativa. Se il legislatore avesse inteso attribuire analogo effetto ad ogni forma di astensione, avrebbe dettato una disciplina di carattere generale, mentre ha ritenuto di circoscrivere tale deroga al solo caso in cui l'astensione sia imposta per ragioni di tutela dell'interesse sociale.

La soluzione sopra esposta appare, inoltre, coerente con il principio maggioritario che informa l'intera disciplina delle deliberazioni assembleari. La legge richiede, infatti, che le deliberazioni siano approvate con il conseguimento della maggioranza parametrata al capitale rappresentato in assemblea ovvero al capitale sociale; ne consegue che il voto favorevole deve raggiungere la soglia individuata dalla legge o dallo statuto senza che tale soglia possa essere ridotta per effetto dell'astensione di uno o più soci. L'astensione, pur non equivalendo tecnicamente ad un voto contrario, costituisce comunque manifestazione della mancata adesione alla proposta deliberativa e impedisce che il capitale ad essa riferibile possa concorrere alla formazione della maggioranza favorevole.

Quanto sopra può essere derogato per la srl con una specifica clausola dallo statuto. L'art. 2479-bis c.c. attribuisce, infatti, ai soci un'ampia facoltà di disciplinare convenzionalmente il procedimento decisionale, consentendo di derogare alle regole legali sui quorum assembleari, salvo il rispetto dei limiti inderogabili previsti dalla legge. In tale contesto deve ritenersi ammissibile una clausola statutaria che disponga l'irrelevanza delle partecipazioni dei soci volontariamente astenuti ai fini del calcolo del quorum deliberativo, assumendo quale base di riferimento il solo capitale che abbia espresso un voto favorevole o contrario. Una simile previsione non si pone in contrasto con la disciplina delle società a responsabilità limitata, caratterizzata da una marcata valorizzazione dell'autonomia negoziale, e costituisce espressione della facoltà riconosciuta ai soci di modellare i procedimenti decisionali secondo le esigenze della concreta organizzazione sociale.

Deve, pertanto, concludersi che, in difetto di una diversa previsione statutaria, il capitale riferibile ai soci volontariamente astenuti concorre alla determinazione dei quorum deliberativi, sia quando siano commisurati al capitale rappresentato in assemblea sia quando siano parametrati al capitale sociale; nelle società a responsabilità limitata è, tuttavia, consentito derogare convenzionalmente a tale regola, prevedendo espressamente che le partecipazioni dei soci astenuti non siano computate nella base di calcolo della maggioranza deliberativa.

I.C.33 - (DELEGABILITÀ A SINGOLI AMMINISTRATORI O AL COMITATO ESECUTIVO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2086 C.C. – 1° pubbl. 9/19 – modif. 10/26)

Si ritiene che i doveri attribuiti all'organo gestorio dal disposto del comma 2 dell'art. 2086 c.c., cioè quelli "di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale" siano delegabili a singoli amministratori o al comitato esecutivo limitatamente alle funzioni di istituzione degli

assetto e all'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi, fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del consiglio di amministrazione; l'adozione di uno degli strumenti, invece, è di competenza esclusivamente collegiale e non delegabile ai sensi dell'art. 2381-bis, comma 3, c.c. come introdotto dal D. Lgs. 47 del 27 marzo 2026, che riprende in parte la disciplina contenuta nel previgente articolo 2381 c.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

Motivazione

Vedi sub H.C.16.

I.C.34 - (LEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTORI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AMMINISTRATORI – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19 – modif. 10/26)

Nella s.r.l. è legittimo attribuire poteri di gestione a soggetti diversi dagli amministratori (si pensi ai diritti diversi previsti dall'art. 2468, comma 3, c.c.; ai poteri gestori dell'assemblea dei soci previsti dall'art. 2479 c.c.; ai poteri di dirimere controversie sulla gestione assumendo decisioni vincolanti attribuibili a terzi; alla nomina di procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secondarie).

Rimane ferma la responsabilità in capo all'organo amministrativo spettando sempre in capo al medesimo il diritto/dovere di non dare esecuzione a determinate decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società, i soci e i terzi (vedi orientamento I.C.5).

Motivazione

Il principio affermato dall'orientamento in commento nella sua previgente formulazione rimane attuale anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2475 c.c. primo comma, dapprima da parte dell'art. 40, comma 4, D. Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 e, da ultimo, da parte dell'art. 6, comma 1, lett. a) D.lgs. 183/2021. Anzi la nuova e diversa formulazione del primo comma ai sensi del quale "l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, spetta esclusivamente agli amministratori" induce a ritenere superato il dubbio interpretativo sollevato dalla previgente formulazione.

Nella sua previgente formulazione, infatti, l'art. 2475, comma 1, c.c. aveva il seguente tenore: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479". La circostanza che fosse stata espressamente riservata agli amministratori la gestione dell'impresa aveva alimentato il dubbio che nelle s.r.l. non fosse più possibile sottrarre alcuna scelta gestoria alla totalità degli amministratori e, dunque, non fosse più possibile attribuire poteri gestori ai soci ai sensi degli artt. 2468, comma 3, e 2479 c.c. Tale conclusione era stata ritenuta non condivisibile e nell'orientamento originario era stato evidenziato che la disposizione appariva volta a rendere esplicito un principio già presente nel sistema: quello che la responsabilità della gestione dell'impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale grava necessariamente sugli amministratori, indipendentemente da chi in concreto, nel rispetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto gestorio, non potendosi intendere quella norma come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.r.l. poteri di gestione a soggetti diversi dagli amministratori.

La nuova formulazione dell'art. 2475, comma 1, c.c. risolve il dubbio e conferma la possibilità nelle s.r.l. di attribuire determinati poteri gestori a soggetti diversi dagli amministratori. Rimane fermo, tuttavia, anche in tal caso, come già affermato e già sostenuto anche nell'orientamento I.C.5, che all'organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione alle decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società, i soci o i terzi, continuando a prevedersi all'art.

2476, penultimo comma, c.c. che gli amministratori sono responsabili in solido con i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato un atto dannoso per la società, i soci o i terzi.

I.F.2 – (MODIFICA DELLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE – 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11 – modif. 10/26)

È possibile modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale in corso.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato.

Motivazione

Vedi sub H.F.3

L.G.1 – (SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI EX ART. 2506-BIS, COMMA 4, e 2506-TER, COMMA 3, C.C. - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23 – modif. 10/26)

Si ritiene che le semplificazioni procedurali previste dall'art. 2506-bis, comma 4, e dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c. per l'ipotesi in cui la scissione mediante scorporo avvenga con la costituzione di una o più nuove società e il progetto preveda l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, siano applicabili - per eadem ratio - anche alle ipotesi in cui la o le beneficiarie siano preesistenti e interamente partecipate dalla scissa e il progetto preveda che all'esito dell'operazione la scissa continui ad esserne l'unico socio.

Si ritiene inoltre che nelle suddette ipotesi tra le disposizioni incompatibili con l'assegnazione delle azioni o quote della o delle società beneficiarie alla società scissa rientrino anche:

a) quella che prevede la necessità che il progetto di scissione contenga l'indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio della beneficiaria – se di nuova costituzione - poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione;

b) quella di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c.

Motivazione

Il nuovo articolo 2506.1 c.c., introdotto con il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, è intervenuto per dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale disciplina è stata dettata per uniformare le operazioni transfrontaliere riguardanti società di capitali italiane e degli altri Stati membri che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea. Essa si applica anche alle scissioni a cui partecipano società diverse dalle società di capitali, o società di capitali che non hanno né la sede sociale, né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea qualora risulti comunque applicabile la disciplina della direttiva alla società risultante dall'operazione. Una volta ammesse le scissioni transfrontaliere per scorporo è stato necessario introdurre tale forma di scissione anche nell'ordinamento interno al fine di eliminare incongruenze sistematiche. La disposizione originaria contenuta nell'art. 2506.1 c.c. contemplava esclusivamente il caso di costituzione, attraverso lo scorporo, di una nuova società nella quale confluisce una parte del patrimonio della scissa e le cui quote o azioni vengono assegnate, anziché ai soci della scissa, alla scissa medesima.

Con l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 tale disposizione è stata modificata estendendo la possibilità di effettuare una scissione con scorporo anche a favore di società preesistenti e assegnando alla beneficiaria l'intero patrimonio della scissa (la quale rimarrebbe pertanto titolare delle sole partecipazioni nella beneficiaria ricevute in assegnazione per effetto dello scorporo)

Il D.Lgs. n. 19/2023 aveva anche disposto, modificando gli artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., coerentemente con le caratteristiche di tale nuova figura, che alla scissione con scorporo non si applicassero le previsioni di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma del codice civile.

Anche tali previsioni sono state modificate con il D.Lgs. n. 88/2025 al fine di renderle applicabili solo all'ipotesi, ormai non più esclusiva, della scissione mediante scorporo a favore di una o più nuove società di nuova costituzione con assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.

In tale ipotesi, infatti, le informazioni espressamente escluse dal contenuto del progetto dalle norme di semplificazione non sono necessarie, posto che le intere partecipazioni delle nuove società beneficiarie vanno assegnate alla società scissa e non ai suoi soci. In tale ipotesi i soci della scissa non partecipando al capitale sociale della beneficiaria non hanno necessità di ottenere la maggior parte delle informazioni che invece si rendono necessarie nelle altre ipotesi di scissione.

Nell'orientamento in commento si è ritenuto di estendere l'applicabilità delle semplificazioni procedurali previste dagli artt. 2506-bis e 2506-ter c.c. anche alle ipotesi in cui la o le beneficiarie siano preesistenti e interamente partecipate dalla scissa e il progetto preveda che all'esito dell'operazione la scissa continui ad esserne l'unico socio, poiché in tale ipotesi l'effetto finale è identico a quello testualmente previsto dalle norme di semplificazione, ossia che la scissa sia l'unico socio delle beneficiarie.

Il nuovo periodo aggiunto al comma 4 dell'art. 2506-bis c.c. detta poi una importante regola di chiusura, disponendo che nella suddetta ipotesi semplificata il progetto della scissione per scorporo non deve contenere quanto incompatibile con "l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci". Sotto questo profilo si ritiene dunque che nel progetto di scissione con scorporo non ricorra la necessità: a) di indicare la data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione che, peraltro, non può essere convenzionalmente posticipata trattandosi necessariamente di scissione a favore di società di nuova costituzione; b) di attribuire ai soci che non approvato l'operazione la facoltà di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c. Infatti, l'operazione in parola potrebbe ritenersi assimilabile ad una scissione non proporzionale, attesa l'attribuzione delle intere partecipazioni della beneficiaria alla scissa anziché ai suoi soci. Tuttavia, i soci della scissa non subiscono a seguito dell'operazione alcun pregiudizio mantenendo immutate le posizioni nell'ambito della scissa ed essendo le partecipazioni nella nuova società assegnate esclusivamente alla scissa stessa e non a tutti o ad alcuni soci di quest'ultima in maniera non proporzionale. Va infine precisato che il momento in cui viene iscritta la nuova società nel Registro Imprese non può precedere quello in cui è effettuata l'iscrizione con riguardo alla società scissa. Probabilmente ultronea, ma tuttavia opportuna, appare anche la disposizione che ha escluso la facoltà di recesso ai soci non consenzienti, atteso che l'operazione non altera né modifica in alcun modo le partecipazioni detenute dai medesimi né il loro valore.

L.G.2 – (AMMISSIBILITÀ DI UNA SCISSIONE CON SCORPORO E DI UNA SCISSIONE ORDINARIA O FUSIONE REALIZZATE CON UN UNICO PROGETTO - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23 – modif. 10/26)

In ossequio al principio di economicità dei mezzi giuridici, si ritiene legittimo riunire in un unico progetto un'operazione complessa che contempi al suo interno sia una scissione con scorporo che una scissione ordinaria o fusione, nei limiti in cui dette operazioni sarebbero legittimamente realizzabili con progetti distinti (cfr. orientamento L.A.14).

Così, ad esempio, è possibile realizzare con un unico procedimento:

- a) una scissione con scorporo che preveda che alla società beneficiaria partecipino per scissione anche altre società, a loro volta con scorporo oppure assegnando ai rispettivi soci partecipazioni nella beneficiaria;
- b) una scissione di un'unica società in parte per scorporo e in parte con assegnazione ai suoi soci delle partecipazioni nella beneficiaria.

Motivazione

Il nuovo articolo 2506.1 del codice civile, introdotto in applicazione della Direttiva (UE) n. 2017/1132

in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, come modificato l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, prevede le sole ipotesi della scissione mediante scorporo con la quale una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.

Tale disposizione deve tuttavia armonizzarsi con il sistema interno previgente che contempla anche tutta un'altra serie di operazioni di scissione e di fusione, le quali non sono state né abrogate né sono divenute incompatibili con la prima. La scissione con scorporo si aggiunge dunque alle altre forme di scissione e di fusione già codificate arricchendo il sistema ed incrementando le opzioni a disposizione degli operatori. Per tale motivo nell'orientamento in commento si è ritenuto che sia lecito realizzare in un unico progetto complesso tanto una scissione con scorporo prevista dall'art. 2506.1 c.c. quanto una qualunque altra operazione di scissione o fusione contemplata in altre norme di legge.

In particolare, si è ritenuta lecita l'“unione” in un unico progetto di una scissione con scorporo e di una qualsiasi altra tipologia di scissione o di fusione ove il risultato finale di detta operazione complessa sia lo stesso che si sarebbe raggiunto con progetti distinti, poiché in tale ipotesi è certo che si perseguono interessi meritevoli di tutela. L'unica differenza è la semplificazione procedimentale. Sotto questo profilo, ad esempio, si sono conseguentemente ritenute legittime: a) le operazioni di scissione con scorporo nelle quali non partecipi una sola società ma più società preesistenti che assegnino parte del loro patrimonio ad una società di nuova costituzione e le relative partecipazioni a se stesse, poiché il risultato di tale operazione si potrebbe legittimamente raggiungere con delle iniziali scissioni con scorporo di ciascuna di dette società a favore di una propria beneficiaria di nuova costituzione ed una successiva fusione finale di tutte beneficiarie così costituite; b) le operazioni di scissione a favore di una società beneficiaria nelle quali sia previsto che parte delle relative azioni o quote siano attribuite alla scissa e parte ai suoi soci, poiché anche in questo caso il medesimo risultato finale si potrebbe ottenere con due distinte scissioni: una prima, per scorporo, assegnando alla beneficiaria la parte del patrimonio che dovrà rappresentare le sue partecipazioni finali in detta beneficiaria, ed una seconda, tradizionale, nella quale alla medesima beneficiaria venga assegnata l'ulteriore parte del patrimonio della scissa che rappresenterà le partecipazioni finali da assegnare ai suoi soci.

In sostanza, per il principio di economicità degli strumenti giuridici, non appare dubitabile che sia lecito raggiungere i medesimi risultati realizzabili con più procedimenti di scissione e di fusione attraverso un unico progetto complesso nelle ipotesi in cui i procedimenti uniti siano tutti previsti e disciplinati da norme espresse e non si configuri con alcuna di esse. In tal caso, ovviamente, non troveranno applicazione le semplificazioni procedurali previste per la scissione realizzata esclusivamente ai sensi del nuovo art. 2506.1, con la disciplina prevista per le altre. Pertanto, nel suddetto procedimento unitario troveranno piena applicazione le regole procedurali ordinarie disapplicate dalla normativa sulla sola scissione con scorporo ove dette regole siano previste per le altre operazioni. Conseguentemente il progetto dovrà di regola contenere anche quanto richiesto dai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., dovranno essere altresì predisposte la situazione patrimoniale, le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, e si applicherà il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c.

Q.A.8 – (OPERATIVITÀ DELLA S.T.P. AL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 – modif. 9/26)

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti, qualora la medesima venga meno, integri una causa di scioglimento della società con cancellazione dall'albo professionale.

Il verificarsi della causa di scioglimento e la cancellazione dall'albo professionale sono due eventi distinti che producono conseguenze diverse sul piano dell'operatività.

La prima comporta la messa in liquidazione della società, ferma restando la sua organizzazione corporativa, la seconda determina invece l'impossibilità per la società di assumere nuovi incarichi professionali e di portare a compimento quelli pendenti.

Nelle società di capitali la causa di scioglimento opera non dal suo verificarsi, ossia decorsi i sei mesi dal venir meno della maggioranza dei 2/3 dei professionisti, ma dalla iscrizione nel Registro delle Imprese del suo accertamento da parte degli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2484 c.c., mentre nelle società di persone opera fin dal suo verificarsi.

La cancellazione dall'albo professionale, per tutti i tipi sociali, produce i suoi effetti immediatamente.

Motivazione

Con il presente orientamento si è inteso affrontare il problema dell'operatività della speciale causa di scioglimento prevista dall'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011.

Come disposto dalla norma la causa di scioglimento diviene operativa solo dopo il decorso del termine di sei mesi senza che si sia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti.

Considerato (v. Orientamento Q.A.2) che alla s.t.p. trova applicazione la normale disciplina prevista per i tipi adottati, anche per tale causa speciale di scioglimento troverà applicazione la disciplina prevista in tema di società di persone e di società di capitali a seconda del tipo in concreto utilizzato.

Per quanto riguarda le società di persone, la causa di scioglimento in esame è assimilabile alle ipotesi previste dall'art. 2272 n. 4 c.c. e dall'art. 2323 c.c., per cui essa sarà operativa per il solo decorso del termine di sei mesi.

Per quanto riguarda le società di capitali, essa è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. e quindi solo scaduto il termine di sei mesi si concretizzerà per gli amministratori l'obbligo di accertare il suo verificarsi ai sensi degli artt. 2485 e 2484, comma 3, c.c., richiamati espressamente dall'art. 2484 comma 2, c.c., trattandosi di causa di scioglimento prevista dalla legge.

Una volta che la causa di scioglimento sia divenuta efficace, secondo le regole del tipo prescelto, produrrà i suoi effetti sull'organizzazione nel rispetto della normativa generale e quindi decisioni organizzative saranno sempre possibili purché compatibili con lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2488 c.c.

È da osservare, tuttavia, che la parallela cancellazione della società dall'Albo professionale determinerà l'impossibilità dell'assunzione di nuovi incarichi e di portare a compimento quelli pendenti, quindi, la gestione in fase di scioglimento sarà prettamente diretta alla liquidazione del patrimonio.

Q.A.9 – (LEGITTIMITÀ DI CLAUSOLE CHE PREVEDONO MAGGIORANZE SUPERIORI AI DUE TERZI NELLE DECISIONI DEI SOCI – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 - modif. 9/26)

In tutte le STP, ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti (vedi orientamento Q.A.19), trovano applicazione integrale le regole e le opzioni legali proprie del modello societario prescelto, comprese quelle eventuali che consentono di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci.

Motivazione

Come chiarito nella motivazione dell'orientamento Q.A.19, alla quale si rinvia, il legislatore ha consentito ai soci di STP di scegliere un qualunque modello societario al fine di offrire loro la facoltà di avvalersi delle opzioni legali proprie del tipo adottato, quali che esse siano, l'importante è che tali opzioni non siano volte a sottrarre, anche solo per determinate materie, le decisioni di competenza dei soci ad un loro insieme nel quale i professionisti esprimano meno dei due terzi dei voti.

La suddetta maggioranza dei due terzi non impedisce ovviamente ai soci non professionisti, ai quali il legislatore non ha sottratto il diritto di voto, di avere un qualche "peso" nelle decisioni dei soci, peso che varia a seconda del modello societario prescelto e dei patti sociali/statuto adottati.

Ad esempio, nelle società di persone, ove di regola le decisioni dei soci sulla modifica dei patti sociali sono prese all'unanimità ai sensi dell'art. 2252 c.c., il mancato consenso dei non professionisti determina l'impossibilità di adottare una qualunque decisione in materia, ai medesimi è dunque attribuito un vero e proprio diritto di veto.

In una società per azioni, ove invece di regola le decisioni dei soci sono adottate a maggioranza, il potere dei soci non professionisti è ancora più ampio in quanto potrebbe accadere che in una determinata assemblea, per diserzione di un numero rilevante di soci professionisti, i non professionisti costituiscano la maggioranza deliberante, ovvero che i medesimi (se detentori del 33% dei diritti di voto) in accordo con una minoranza dei professionisti (ad esempio i titolari del 18% dei diritti di voto) possano adottare valide delibere anche se la maggioranza dei professionisti (nell'esempio i titolari del 49% dei diritti di

voto) interviene in assemblea ed esprime voto contrario.

In una s.a.p.a., poi, ove le modificazioni dell'atto costitutivo, oltreché approvate dall'assemblea con le normali maggioranze previste per la s.p.a., devono essere anche approvate da tutti i soci accomandatari ai sensi dell'art. 2460 c.c., qualora vi sia un unico socio accomandatario e sia un non professionista allo stesso spetterebbe un potere di veto assoluto anche se titolare di una quota partecipativa o di voto irrilevante.

La circostanza che il legislatore abbia attribuito ai soci di STP la facoltà di scegliere un qualunque tipo societario secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, compresi, dunque, quelli che conferiscono ex lege ai soci di minoranza il diritto di incidere in maniera più o meno rilevante sulle decisioni dei soci, dimostra come non si sia voluto attribuire ai soli professionisti il diritto di assumere in esclusiva tali decisioni (poiché in tal caso sarebbe stato sufficiente privare i non professionisti del diritto di voto), ma che si sia voluta rimettere all'autonomia privata la definizione degli interessi coinvolti attraverso la determinazione pattizia delle regole statutarie sull'incidenza del voto dei non professionisti di minoranza, ovviamente nei limiti ammessi dal tipo prescelto.

A quanto sopra consegue che in uno statuto di società di capitali è possibile aumentare i quorum decisionali, nei limiti ammessi per il tipo, elevandoli ad oltre i due terzi dei voti totali, con ciò attribuendo ai non professionisti il medesimo diritto di veto che spetterebbe loro se fosse stato adottato un modello di società di persone, diritto che troverebbe la sua ragione nei normali principi di tutela dell'investimento.

La maggioranza dei due terzi riservata ai professionisti garantirebbe comunque, anche in tal caso, il controllo della società da parte dei medesimi ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Q.A.10 – (LEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE DA PARTE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI DI AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO CHE SUPERINO IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 – modif. 9/26)

La legge n. 183/2011 prevede che in ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto.

Si reputa pertanto legittimo che in una s.p.a. STP i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto, nei limiti previsti per tale modello, anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.

È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia titolare di azioni che attribuiscono almeno i due terzi dei diritti al voto.

Motivazione

Vedi sub orientamento Q.A.19.

Q.A.19 – (MAGGIORANZA DEI SOCI PROFESSIONISTI NELLA S.T.P. – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15 – modif. 9/26)

Per il disposto del secondo periodo dell'art. 10, comma 4, lett. b), della L. 183/2011, come introdotto con la L. 190/2025, i soci professionisti delle STP devono essere titolari di almeno i due terzi dei diritti di voto esercitabili in tutte le decisioni dei soci tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto.

Le regole cui occorre far riferimento per determinare se il suddetto requisito sia rispettato non sono quelle astratte del tipo legale prescelto ma quelle in concreto adottate nel contratto sociale avvalendosi delle opzioni ammesse dalla legge per detto tipo.

L'inciso contenuto nel terzo periodo del suddetto comma 4 - il quale prevede che al fine di attribuire almeno i due terzi dei diritti di voto ai professionisti nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole del tipo prescelto - deve essere interpretato non nel senso che non sia possibile utilizzare le opzioni offerte dal tipo legale per attribuire i diritti di voto in misura non proporzionale (come,

ad esempio, accadrebbe con la creazione di quote a voto plurimo o senza voto nelle srl-pmi o prevedendo che le decisioni dei soci siano adottate a maggioranza per teste nelle società di persone) ma nel senso che non è possibile attraverso un patto sociale o parasociale attribuire ai soci professionisti un peso inferiore ai due terzi in qualunque decisione dei soci, nessuna esclusa.

È inoltre da considerare che in alcuni dei tipi sociali i diritti di voto sono o possono essere attribuiti con criteri diversi da quelli contemplati dalla norma (teste o partecipazione al capitale), ad esempio per partecipazione agli utili (artt. 2257, comma 3; 2500-ter, comma 1; 2502, comma 1, c.c.), per partecipazione allo scambio mutualistico (art. 2538, comma 3, c.c.), per detenzione di azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza voto (art. 2351 c.c.), o altro ancora, per cui in detti tipi la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto deve essere attribuita ai soci professionisti tenuto conto di tutti i criteri utilizzati, in base a quanto in concreto stabilito nel contratto sociale.

Pertanto, ove siano adottati criteri plurimi (ad esempio alcune decisioni sono prese per teste ed altre per partecipazione agli utili, ovvero solo alcune sono prese con diritti di voto maggiorato) occorre che i soci professionisti siano titolari di almeno i due terzi dei diritti di voto secondo tutti criteri adottati e non alternativamente secondo uno solo di essi.

Motivazione

Nella formulazione originaria dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 era previsto che *“In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”*, senza altro aggiungere.

Tale previsione, contenendo la congiunzione “e” tra le espressioni riferite al “numero” e alla “partecipazione al capitale” dei professionisti, aveva alimentato due diverse interpretazioni: una prima, che riteneva che i soci professionisti dovevano essere non meno dei due terzi sia come teste che come partecipazione al capitale sociale, indipendentemente dal criterio utilizzato dal tipo per attribuire i diritti di voto; una seconda, che riteneva invece che i criteri di legge erano alternativi e che la maggioranza che doveva ricorrere in concreto era quella relativa al criterio con il quale il tipo prescelto attribuiva i diritti di voto: per teste o per partecipazione al capitale.

La prima interpretazione, sostenuta inizialmente da alcuni ordini professionali ed in seguito per lo più abbandonata, è stata oggetto di critiche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nella segnalazione AS1589 del 12 giugno 2019, dopo aver dato atto dell'esistenza delle due diverse interpretazioni, aveva giudicato limitativa della concorrenza la prima di esse in quanto non consente “ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali”, tenuto conto che “le STP non costituiscono una tipologia societaria autonoma, ma possono assumere una delle forme societarie previste dal codice civile e sono quindi soggette alla disciplina legale del modello prescelto”.

Al fine, dunque, di superare i dubbi interpretativi e di recepire quanto segnalato dall'AGCM, con la Legge annuale per la concorrenza e per il mercato 2025 (legge n. 190/2025) la suddetta formulazione originaria contenuta nel comma 4 dell'art. 10, lett. b), della legge n. 183/2011 è stata sostituita con la seguente: *“In ogni caso il numero dei soci professionisti **ovvero, in alternativa**, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto”*.

La nuova formulazione, contenendo ben due disgiunzioni: “ovvero” e “in alternativa”, ha eliminato ogni dubbio interpretativo circa il fatto che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei medesimi sono criteri alternativi e non cumulativi per determinare il rispetto della maggioranza richiesta dalla legge e che quello in concreto utilizzato dipende dalle regole del modello societario prescelto.

La novella ha però introdotto un ulteriore terzo periodo nell'art. 10, comma 4, lett. b), della L. 183/2011, dal significato incerto, in quanto in esso si dispone, dopo aver previsto che la maggioranza dei

due terzi deve spettare ai soci professionisti facendo riferimento alle regole del tipo adottato, che *“A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette”*.

Tale ultima previsione, per come è formulata, si presta a tre diverse interpretazioni.

La prima è quella di ritenere che le eventuali deroghe contenute nei patti sociali o parasociali sono valide ed efficaci per tutti i loro fini tranne che per quello di verificare il rispetto della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti.

Tale interpretazione ha il pregio di essere coerente con il tenore letterale della disposizione, in quanto non avrebbe alcun senso in diritto prevedere la “mancanza di rilevanza” di un patto sociale o parasociale solo ad un determinato fine (quello della verifica del requisito dell’attribuzione della maggioranza dei due terzi ai professionisti) se il medesimo patto fosse radicalmente invalido, tuttavia risulta difficilmente sostenibile in quanto rende il requisito della maggioranza dei professionisti meramente formale e non effettivo nel momento in cui si afferma che le deroghe pattizie volte a disapplicarlo sono valide ed efficaci in quanto, appunto, “non rilevano” nella valutazione della sussistenza di tale requisito.

La seconda è quella di ritenere che nelle STP non sia possibile avvalersi delle opzioni offerte dal tipo per attribuire i diritti di voto derogando alle regole di *default* previste dal codice (si pensi alle azioni a voto plurimo nelle spa o ad una clausola di società di persone che ai sensi dell’art. 2252 c.c. preveda che il contratto sociale sia modificabile a maggioranza anziché all’unanimità).

Anche tale interpretazione appare difficilmente sostenibile perché di fatto considera le STP come delle società “minori” alle quali non si dovrebbe applicare integralmente la disciplina del tipo prescelto ma esclusivamente quella generale, escluse tutte le altre opzioni legali, opzioni che peraltro potrebbero essere anche a vantaggio dei soci professionisti, come accadrebbe in una spa nella quale vengano attribuite ai non professionisti azioni senza voto o in una snc nella quale si preveda che i patti sociali si modifichino a maggioranza eliminando in tal modo il diritto di “veto” che altrimenti spetterebbe ai non professionisti ex art. 2252 c.c..

La terza e ultima interpretazione è quella di ritenere che l’inciso che prevede che nel determinare la sussistenza del requisito della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti non si debba tenere conto delle deroghe al tipo contenute nei patti sociali o parasociali abbia il senso di precisare che non è possibile attraverso detti patti attribuire ai soci professionisti un peso inferiore ai due terzi in qualunque decisione dei soci, nessuna esclusa, e non anche che non sia possibile avvalersi nelle STP delle opzioni legali previste per il tipo adottato che, in quanto tali, costituiscono gli elementi che caratterizzano quest’ultimo.

Tale terza soluzione interpretativa appare preferibile in quanto coerente con la disposizione di legge contenuta nell’art. 10, comma 3, della L. 183/2011 che consente *“la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”*, ossia secondo **l’integrale disciplina legale offerta dal tipo prescelto** e non secondo una disciplina parziale o limitata.

Il legislatore consente ai soci di STP di scegliere un qualunque modello societario proprio al fine di offrire loro la facoltà di avvalersi delle opzioni legali proprie del tipo adottato, quali che esse siano, l’importante è che tali opzioni non siano volte a sottrarre determinate decisioni di competenza dei soci ad un loro insieme nel quale i professionisti esprimano meno dei due terzi dei voti.

Che la suddetta interpretazione sia corretta appare suffragato anche dall’esame della segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS1589 del 12 giugno 2019, che, come detto, è stata posta a base della novella.

In detta segnalazione l’AGCM rileva come *“l’autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e/o partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti. Diversamente ragionando si ridurrebbe l’efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione”*.

L’Autorità ha dunque ritenuto che deve essere preservata la facoltà per i professionisti di garantirsi il controllo della società attraverso l’utilizzo di patti sociali o parasociali ammessi dal tipo prescelto, di contro, evidentemente, deve essere inibita la facoltà inversa, ossia quella di attribuire ai soci non professionisti il potere di sottrarre alla maggioranza dei due terzi dei soci professionisti determinate decisioni avvalendosi di clausole particolari previste per il tipo adottato.

In questo senso deve dunque essere interpretato l'inciso introdotto nel terzo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 183/2011 che pertanto dovrebbe significare che "*nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole*" ... sulla attribuzione alla maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di ogni decisione dei soci.

Così, ad esempio, in una s.a.s. STP che non abbia derogato alle regole base del modello che richiedono: i) il consenso di tutti i soci per testate per modificare il contratto sociale (art. 2252 c.c.), ii) della maggioranza dei soci per partecipazione agli utili per risolvere i conflitti tra amministratori o per deliberare una trasformazione o fusione evolutiva (artt. 2257, comma 3; 2500-ter, comma 1; 2502, comma 1, c.c.), iii) della maggioranza dei soci accomandanti per partecipazione al capitale sociale per revocare gli amministratori (art. 2319 c.c.), il requisito dell'attribuzione ai professionisti della maggioranza dei due terzi dei voti sarà rispettato se questi cumulativamente integrano tale maggioranza per testate, per partecipazione agli utili e per partecipazione al capitale sociale.

Ove, invece, nella medesima s.a.s. STP fosse previsto, avvalendosi delle opzioni previste dal modello legale, che qualsiasi decisione dei soci sia adotta a maggioranza calcolata per partecipazione agli utili, il requisito dell'attribuzione ai professionisti della maggioranza dei due terzi dei voti sarebbe rispettato se questi detengano la maggioranza dei due terzi del diritto agli utili anche se costituiscono una minoranza per testate e per partecipazione al capitale sociale.

Ulteriore corollario della suddetta interpretazione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 183/2011 è che nessuna decisione di competenza dei soci può essere sottratta attraverso l'adozione di particolari clausole sociali ad un loro insieme nel quale i professionisti detengano almeno i due terzi dei diritti di voto.